

Per l'anniversario della partenza dei Mille da Quarto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Prima di procedere nei nostri lavori, ricordiamo che oggi, 5 maggio, ricorre l'anniversario della partenza dei Mille dallo scoglio di Quarto. Rivolgiamo il nostro pensiero memore, riconoscente e grato a Giuseppe Garibaldi ed agli altri grandi, che tanto operarono per l'Indipendenza e l'Unità della patria. (*Vivissimi e generali applausi*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. In nome del Governo mi associo alla rievocazione che l'illustre Presidente ha nobilmente fatta di una delle più gloriose date del Risorgimento nazionale. (*Vivi applausi*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Piatti, « per sapere se, nell'applicazione del nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, intenda adottare provvedimenti a favore degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio, specialità treno, danneggiati sia moralmente che materialmente dal § 102 del regolamento in vigore, il quale appare in contraddizione con la legge stessa, pur essendo i medesimi iscritti nel ruolo di anzianità delle rispettive armi ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il paragrafo 102 del vigente regolamento sull'avanzamento stabilisce che gli ufficiali del treno, che vengono a trovarsi in testa al ruolo degli ufficiali del proprio grado e della propria arma siano promossi solo se esistono vacanze nel grado superiore e nella corrispondente specialità.

« In altre parole un tenente del treno d'artiglieria che sia divenuto il più anziano dei subalterni dell'arma d'artiglieria può essere promosso solo quando si sia reso vacante un posto da capitano del treno.

« Norme analoghe vigono per le promozioni degli ufficiali di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli, ed ai de-

positi cavalli stalloni (§ 91), e per le promozioni ai vari gradi di generale (§ 99). E non si potrebbe infatti promuovere capitano comandante di batteria un tenente idoneo soltanto nella specialità treno, in osservanza al disposto dell'articolo 1 della legge sull'avanzamento, secondo il quale « nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici ».

« Le disposizioni del regolamento, e la applicazione che ne viene fatta dall'Amministrazione sono dunque perfettamente legali.

« In linea equitativa poi si osserva che i tenenti del treno d'artiglieria che si affacciano alla promozione hanno 12 anni e mezzo di spalline e quelli del genio ne hanno 10 e due mesi, mentre devono essere ancora promossi dei tenenti di cavalleria con 14 anni e mezzo di spalline.

« In tali condizioni non può parere non equo un lieve ritardo della promozione dei primi.

« Il ministro
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Frapanese, « per sapere se ad evitare pericolose agitazioni intenda richiamare il prefetto di Aquila alla rigorosa applicazione della legge sul Mezzogiorno, specialmente nella Regione Marsicana, ove, gli consta, che i poveri contadini non solo continuano a pagare l'imposta sui fabbricati, sui terreni e sul bestiame, mentre per legge, presentata dallo stesso onorevole presidente del Consiglio, avrebbero dovuto esserne esenti fin dal 1907, ma si fa loro pagare la tassa della Camera di commercio e di ricchezza mobile, facendo intendere che il contadino, sol perchè conduce in affitto piccoli appezzamenti di terreno, sia un vero e proprio commerciante ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, per quanto concerne le agevolazioni tributarie, come quella di ogni altra disposizione legislativa in materia d'imposte e di tasse, è di competenza del Ministero delle finanze.

« Non mi è quindi possibile dare alcuna risposta in merito all'azione del prefetto di Aquila per l'applicazione dei tributi in quella provincia in relazione alla citata legge.